

Regolamento

della Riscossione delle Entrate e

dell'Accertamento e Definizione delle

Entrate Tributarie

Approvazione del Regolamento	Delib. C.P.	N. 497-182438/1998	24 novembre 1998
Modificazione Regolamento	Delib. C.P.	N. 235769/2004	07 dicembre 2004
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 22098/2015	29 luglio 2015
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 7997/2017	03 agosto 2017
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 65/2022	22 dicembre 2022
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 20/2024	16 maggio 2024

**REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E
DELL'ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

SOMMARIO

CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>A) entrate tributarie nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212 recante “Disposizioni in materia di Statuto dei contribuenti”.....</i>	<i>4</i>
<i>B) entrate di natura non tributaria, entrate dell’Ente derivanti:.....</i>	<i>4</i>
<i>ARTICOLO 2 – Limiti e vincoli applicativi del Regolamento.....</i>	<i>5</i>
CAPO II.....	6
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	6
SEZIONE I – Procedure Di Riscossione Delle Entrate.....	6
<i>ARTICOLO 3 – Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate. Affidamento a terzi.....</i>	<i>6</i>
<i>ARTICOLO 4 - Scadenze per la riscossione delle entrate.....</i>	<i>7</i>
<i>ARTICOLO 5 - Attività di verifica e controllo del/della responsabile dell’entrata.....</i>	<i>8</i>
SEZIONE II - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE.....	9
<i>ARTICOLO 6 – Intimazione al pagamento e costituzione in mora. Ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo, ambito applicativo.....</i>	<i>9</i>
<i>ARTICOLO 7 - Procedure di riscossione coattiva.....</i>	<i>12</i>
<i>ARTICOLO 8 - Competenze in materia di riscossione coattiva.....</i>	<i>13</i>
<i>ARTICOLO 9 - Dilazioni e rateazioni di pagamento.....</i>	<i>14</i>
<i>ARTICOLO 10 - Importo minimo, riscossione e rimborso di somme di modesto ammontare e criterio di economicità dell’azione amministrativa.....</i>	<i>16</i>
CAPO III.....	17
ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE.....	17
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	17
SEZIONE I - Statuto dei diritti del/della debitore/debitrice.....	17
<i>ARTICOLO 11 - Diritti dei contribuenti.....</i>	<i>17</i>
<i>ARTICOLO 12 - Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Città metropolitana.....</i>	<i>18</i>
<i>ARTICOLO 13 - Informazione del/della debitore/debitrice.....</i>	<i>18</i>
<i>ARTICOLO 14 - Conoscenze degli atti e semplificazione.....</i>	<i>19</i>
<i>ARTICOLO 14 bis- Principio del contraddittorio.....</i>	<i>19</i>
<i>ARTICOLO 15 – Chiarezza e motivazione degli atti.....</i>	<i>21</i>
<i>ARTICOLO 15 bis – Annullabilità degli atti.....</i>	<i>22</i>
<i>ARTICOLO 15 ter – Nullità degli atti.....</i>	<i>23</i>
<i>ARTICOLO 16 – Tutela dell'integrità patrimoniale.....</i>	<i>23</i>
<i>ARTICOLO 17 - Sospensione o differimento dei termini.....</i>	<i>24</i>
<i>ARTICOLO 17 bis – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....</i>	<i>25</i>
<i>ARTICOLO 17 ter – Divieto divulgazione dati del contribuente.....</i>	<i>25</i>
<i>ARTICOLO 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....</i>	<i>26</i>

<i>ARTICOLO 18 bis – Principio di proporzionalità nel processo tributario.....</i>	<i>26</i>
<i>ARTICOLO 18 ter – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....</i>	<i>27</i>
<i>ARTICOLO 18 quater – Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 18 quinquies – Documenti e prassi.....</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 19 - Interpello del contribuente.....</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 20 - Diritti e garanzie del/della debitore/debitrice sottoposto/a a verifiche fiscali</i> <i>.....</i>	<i>29</i>
<i>SEZIONE II - Sanzioni Amministrative Per Violazione Di Norme Tributarie.....</i>	<i>29</i>
<i>ARTICOLO 21 Determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni</i> <i>di norme tributarie.....</i>	<i>29</i>
<i>ARTICOLO 22 - Sanzioni tributarie -Riduzione.....</i>	<i>30</i>
<i>ARTICOLO 23 - Competenze in materia di atti di accertamento di tributi ed atti di</i> <i>contestazione e d’irrogazione di sanzioni.....</i>	<i>31</i>
<i>SEZIONE III - Accertamento Con Adesione.....</i>	<i>32</i>
<i>ARTICOLO 24 - Accertamento con adesione.....</i>	<i>32</i>
<i>ARTICOLO 25 - Istanza del/la debitore/debitrice.....</i>	<i>33</i>
<i>ARTICOLO 26 - Definizione degli accertamenti con adesione per le imposte ed i tributi della</i> <i>Città metropolitana.....</i>	<i>35</i>
<i>ARTICOLO 27 - Atto di accertamento con adesione.....</i>	<i>35</i>
<i>ARTICOLO 28 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione</i> <i>dell'accertamento con adesione.....</i>	<i>36</i>
<i>ARTICOLO 28. bis – Abrogato.....</i>	<i>36</i>
<i>SEZIONE IV - Autotutela.....</i>	<i>36</i>
<i>ARTICOLO 29 – Abrogato.....</i>	<i>36</i>
<i>ARTICOLO 30 – Abrogato.....</i>	<i>36</i>
<i>ARTICOLO 31 – Abrogato.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 32 – Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.</i> <i>.....</i>	<i>37</i>
<i>CAPO IV.....</i>	<i>37</i>
<i>ATTIVITA' CONTENZIOSA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....</i>	<i>37</i>
<i>SEZIONE I - Attività Contenziosa.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 33 - Tutela giudiziaria.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 34 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario</i> <i>.....</i>	<i>38</i>
<i>SEZIONE II - Disposizioni Transitorie.....</i>	<i>38</i>
<i>ARTICOLO 35 - Abrogato.....</i>	<i>38</i>

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le entrate della Città metropolitana di Torino, escluse le entrate derivanti da trasferimenti Erariali e Regionali in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Più in particolare:

A) entrate tributarie nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei contribuenti"

B) entrate di natura non tributaria, entrate dell'Ente derivanti:

- dalla gestione del patrimonio;
- dai servizi pubblici a domanda individuale;
- dai canoni d'uso compresi proventi e relativi accessori;
- dai corrispettivi per concessioni demaniali del patrimonio disponibile;
- dai servizi a carattere produttivo;
- da somme spettanti alla Città metropolitana per disposizioni di Leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità;
- da trasferimenti, sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari e altra entrata non esplicitamente riportata nel presente elenco.

C) la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e l'accertamento con adesione per le entrate tributarie in attuazione dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i.;

D) le modalità di esercizio del potere di autotutela per le entrate tributarie.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate, sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, sia al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei/delle debitori/debitrici.

3. Abrogato

ARTICOLO 2 – Limiti e vincoli applicativi del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplinante le entrate proprie della Città metropolitana non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione:

- delle fattispecie imponibili,
- dei soggetti passivi;
- dell'aliquota massima dei singoli tributi.

(art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.).

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Le singole entrate possono anche essere disciplinate con appositi Regolamenti.

4. Abrogato

5. Il Consiglio metropolitano delibera:

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ai sensi delle norme vigenti.

6. Il Sindaco/la Sindaca metropolitano/a decreta l'approvazione delle:

- aliquote,
- tariffe,
- prezzi.

nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto

stabilito da regolamenti speciali.

7. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. (art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.).

CAPO II

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

SEZIONE I – Procedure Di Riscossione Delle Entrate

ARTICOLO 3 – Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate. Affidamento a terzi.

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i/le Dirigenti responsabili dei servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il piano esecutivo di gestione. (art. 169 e 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)
2. Il/La Dirigente di cui al comma precedente può assegnare ad altro/altra dipendente del servizio la responsabilità del procedimento con il quale viene accertata e riscossa l'entrata ed ogni adempimento inerente.
3. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è responsabile del procedimento il/la Dirigente del servizio ai sensi delle norme di legge vigenti.
4. Il/La responsabile dell'entrata come sopra individuato cura:
le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata in particolare l'accertamento e riscossione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità;
 - *la verifica,*
 - *il controllo,*
 - *le sanzioni* delle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.

5. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma quinto lettera a), del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e cioè per la Città metropolitana da:
 - Convenzioni;
 - Consorzi.
6. L'accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi, ai sensi dell'articolo 52 comma quinto, lettera b) del D.lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i..
7. Abrogato
8. L'affidamento come da comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il/la debitore/debitrice ai sensi delle norme di legge vigenti.

ARTICOLO 4 - Scadenze per la riscossione delle entrate

1. Con l'accertamento dell'entrata vengono determinati:
 - la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
 - il debitore/la debitrice;
 - la somma da incassare;
 - la scadenza della riscossioneIl tutto ai sensi dell'articolo 179, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
2. La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata:
 - a. per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
 - b. per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
3. La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, è determinata:

- a. per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo;
 - b. per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, é determinata dai medesimi atti o provvedimenti.

ARTICOLO 5 - Attività di verifica e controllo del/della responsabile dell'entrata

1. Il/La responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 del presente Regolamento (Dirigente competente), avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti, provvede:
 - Al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e , in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del/della debitore/debitrice o della/dell' utente, dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
 - A porre in essere gli atti ingiuntivi, e gli eventuali atti sanzionatori, disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevi un inadempimento del debitore/della debitrice.
 - Ad invitare il soggetto debitore/ debitrice a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del/della debitore/debitrice interessato/a, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

SEZIONE II - Attività Di Riscossione

ARTICOLO 6 – Intimazione al pagamento e costituzione in mora. Ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, ambito applicativo

1. Si ha inadempimento del debitore/della debitrice della Città metropolitana quando esso non esegue il versamento della somma dovuta alla scadenza determinata.

2. ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE
 - a) Nel caso in cui l'entrata derivi da un rapporto contrattuale o convenzionale/legge o regolamenti con termini e modalità prefissate di adempimento, il/la responsabile dell'entrata procederà, in caso di mancato versamento alla scadenza della somma dovuta, con emissione *dell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata* (art. 1, comma 792, Legge 27/12/2019, n. 160) *avente natura di titolo esecutivo* entro i termini di prescrizione/decadenza previsti da norme di legge, contenente le seguenti indicazioni:
 - importo del credito liquido ed esigibile;
 - motivazioni dei presupposti del credito;
 - scadenza oltre la quale si è verificato l'inadempimento;
 - intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, intesa come notifica tramite PEC (*art. 6 comma 1 quater del D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82*) per persone giuridiche o fisiche con domicilio digitale risultante nei pubblici registri o in via residuale con raccomandata a mezzo posta con avviso di ricevimento con la notificazione di atti giudiziari (*Legge 20 novembre 1982, n. 890*), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di notificazione;
 - che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - che l'atto acquista l'efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale, di cui al T.U. Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

- del soggetto che, decorsi i 60 giorni dal termine ultimo del pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata;
- che, in caso di tempestiva presentazione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Il contenuto dell'atto di cui sopra, deve essere riprodotto anche nei successivi atti da notificare ai/alle debitori/debitrici, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

- b) In tutti gli altri casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza per la riscossione del credito e preventivamente rispetto all'emissione dell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata di cui al precedente punto a), il/la responsabile dell'entrata provvede ad inviare apposita richiesta al debitore/debitrice ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Contabilità armonizzata (approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 38 del 28 luglio 2021); la stessa costituisce comunicazione di messa mora del debitore/della debitrice (art. 1219 del Codice Civile), in caso di mancato pagamento dell'importo richiesto.
- c) Nel caso di titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali, la richiesta di iscrizione a ruolo dovrà essere preceduta dal notifica del titolo a norma di legge.

3. Qualora rispetto al comma precedente, vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.

4. Abrogato

5. Abrogato.

6. ENTRATE TRIBUTARIE

Il/La responsabile dell'entrata procederà all'emissione dell'atto di accertamento e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 1, comma 792, Legge 27/12/2019, n. 160), entro i termini di prescrizione/decadenza secondo i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti

disciplinanti le singole entrate tributarie. L'atto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- importo del credito liquido ed esigibile;
- motivazioni dei presupposti della pretesa;
- scadenza oltre la quale si è verificato l'inadempimento;
- intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento entro il termine di presentazione del ricorso; la notifica deve essere effettuata tramite PEC (art. 60 del DPR n. 600/1973) per persone giuridiche o fisiche con domicilio digitale risultante nei pubblici registri o con raccomandata a mezzo posta con avviso di ricevimento con la notificazione di atti giudiziari (Legge 20/11/1982, n. 890), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di notificazione;
- che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- che l'atto acquista l'efficacia di titolo esecutivo, decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale, di cui al T.U. regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- del soggetto che, decorsi i 60 giorni dal termine ultimo del pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata;
- che, in caso di tempestiva presentazione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

Il contenuto dell'atto di cui sopra, deve essere riprodotto anche nei successivi atti da notificare ai/alle contribuenti, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

6. bis ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il/La responsabile dell'entrata procederà alla contestazione della violazione emesse dall'Ente, ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. e all'emissione dell'ordinanza ingiunzione in caso di mancato pagamento della contestazione i sensi della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Le sanzioni del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) ricadenti in una normativa speciale seguono la normativa di riferimento.

6. ter Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato negli atti di cui

ai precedenti comma 2, lett. a) e c), comma 6 e comma 6.bis, senza adempimento del debitore/della debitrice, si procede automaticamente all'avvio della riscossione coattiva del credito con le modalità indicate negli articoli seguenti.

ARTICOLO 7 - Procedure di riscossione coattiva

1. Abrogato

2. Procedure per la riscossione coattiva

Con apposita deliberazione, la riscossione delle somme richieste può essere:

- affidata al concessionario del servizio nazionale di riscossione (art.2 c.2 del D.L. 22/10/2016 n.193 convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.)
- gestita in proprio
- affidata a soggetti esterni (art. 52 c. 5 lett. b), del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i.).

Lo strumento attuativo è il seguente

- Mediante iscrizione a ruolo (DPR 29/09/73 n. 602 e s.m.i. cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.) affidata, con apposita deliberazione, al concessionario del servizio nazionale di riscossione (art.2 c.2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.).
- Mediante ingiunzione di pagamento (R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i.), se svolta in proprio dall'Ente o se affidata a soggetti esterni (art. 52 c. 5 lett. b), del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i.).
- Mediante riscossione forzata. Gli atti di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) e comma 6) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso – ovvero - decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata (commi dal 784 al 815 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160)

3. Abrogato

4. Abrogato

ARTICOLO 8 - Competenze in materia di riscossione coattiva

1. Il/La responsabile dell'entrata (art. 3 del presente Regolamento) procede :

Nel caso di entrate patrimoniali o tributarie:

- Alla emissione e alla notifica degli atti di cui al comma 2 e comma 6 dell'art. 6 del presente Regolamento.

Nel caso di sanzioni amministrative:

- Alla contestazione della violazione emesse dall'Ente, ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
- Alla successiva ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
- Alla emissione degli atti previsti dal Codice della Strada.

1 bis. In caso di mancato pagamento delle somme richieste con gli atti di cui al comma 1 precedente, il/la Responsabile dell'entrata (art. 3 del presente Regolamento) procede:

- nel caso di entrate patrimoniali prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, alla valutazione dell'eventuale invio di un sollecito di pagamento con cui si avvisa il contribuente che il termine indicato nell'atto (di cui all'art. 6 comma 2, lett. a) del presente Regolamento) è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 60 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive;
- alla comunicazione diretta del credito al soggetto affidatario della riscossione di cui all'art. 7, comma 2, ad apporre il visto di esecutività e alla pubblicazione dei ruoli per la riscossione coattiva (D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i., DPR 29/9/73 n. 602 e s.m.i., Legge 27/12/2019, n. 160 art. 1, c. 792 e seguenti) nonché alla compilazione dei moduli e/o tracciati previsti per le singole procedure, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle disposizioni di legge;

- alla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 decorso un anno dalla notifica dell'atto di cui all'art. 6, comma 2, lett. a, e comma 6, nel caso in cui il credito non sia ancora stato comunicato al soggetto affidatario della riscossione di cui all'art. 7, comma 2.
2. Abrogato
 3. Abrogato
 4. Abrogato
 5. Abrogato
 6. La Direzione Finanza e Patrimonio provvede:
 - una volta pervenuto il provvisorio di entrata cumulativo, alla ripartizione dei versamenti effettuati dal soggetto affidatario della riscossione di cui al precedente art. 7, comma 2 e alla comunicazione al/alla responsabile dell'entrata dell'importo di competenza ai fini della regolarizzazione contabile;
 - all'impegno e liquidazione per il rimborso cumulativo al soggetto affidatario della riscossione, di cui al precedente art. 7, comma 2, delle spese esecutive e oneri non compensati in termini di cassa con i riversamenti delle somme riscosse.

In caso di gestioni particolari, quali quelle generate da eventuali rottamazioni straordinarie delle cartelle disposte dallo Stato, l'azione verrà coordinata dalla Direzione Finanza e Patrimonio verso le altre Direzioni interessate.

7. Abrogato

ARTICOLO 9 - Dilazioni e rateazioni di pagamento

1. Prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà dello stesso, possono essere concesse, su istanza del/della debitore/debitrice, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti:
 - per i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al/alla debitore/debitrice, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al

D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112),

- per i debiti di natura non tributaria relativi a somme certe, liquide ed esigibili.

2. Le dilazioni e rateazioni di cui al comma uno possono essere concesse alle condizioni ed entro i limiti seguenti:

- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- Durata massima:
 - dodici mesi per importi fino a euro 6.000,00,
 - trentasei mesi per importi oltre a euro 6.000,00 (*art.1, c. 797 legge 160/2019 e s.m.i.*);
- Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito (*art. 1 c. 800 legge 160/2019 e s.m.i.*) ;
- Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2.bis In presenza di particolari ed eccezionali ragioni, allorquando l'Ente sia parte in un giudizio pendente avanti qualsivoglia autorità giurisdizionale e intenda pervenire ad una transazione, sia giudiziale che stragiudiziale, il Consiglio metropolitano può motivatamente adottare una deliberazione che preveda, in favore del terzo debitore/debitrice, una rateizzazione di durata superiore ai dodici mesi, in deroga al precedente comma 2, lettera b), fermi restando tutti gli altri limiti e condizioni previsti dal presente articolo. A tal fine, la predisposizione del provvedimento consiliare e la valutazione ai fini del parere di regolarità tecnica sono di competenza del/della responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 precedente.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. In caso di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

4. Abrogato

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità

previste per la garanzia fideiussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36).

5 bis Nel caso di debiti di Enti pubblici territoriali di cui all'art. 119 Cost. non si applica il comma 5 precedente.

6. Abrogato

7. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento del/della debitore/debitrice è il/la responsabile delle singole entrate. Lo stesso dopo attenta analisi della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, vi può provvedere mediante propria determinazione. Nel caso di cui al precedente comma 2bis, il/la responsabile dell'entrata adotta specifica determinazione.

8. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva,-di cui all'art. 7 c. 2 del presente Regolamento, la rateazione va richiesta direttamente ai concessionari del servizio nazionale di riscossione (in caso di affidamento ai sensi dell'art. 2 c.2 del D.L. 22/10/2016 n.193 convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.) oppure ai soggetti esterni (in caso di affidamento ai sensi dell'art. 52 c. 5 lett. b), del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i.)

ARTICOLO 10 - Importo minimo, riscossione e rimborso di somme di modesto ammontare e criterio di economicità dell'azione amministrativa

1. Non si procederà:

- Alla riscossione o al rimborso di somme di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria con riferimento a ciascun credito (art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 e s.m.i.). Tali importi sono attualmente quelli minimi previsti dal D.P.R. 129 del 16/4/1999 e s.m.i. pari a euro 16,53, arrotondati a euro 17,00.
- All'accertamento e all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) e per ogni periodo di imposta non superi euro 16,53 arrotondati ad euro 17,00 (D.P.R. 129/1999 e s.m.i.).

2. Gli importi saranno in ogni caso arrotondati all'euro e devono essere onnicomprensivi di interessi e sanzioni comunque denominati.
3. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
4. Il responsabile dell'entrata valuta l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non dell'Ente.

CAPO III

ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

SEZIONE I - Statuto dei diritti del/della debitore/debitrice

ARTICOLO 11 - Diritti dei contribuenti

1. La Città metropolitana esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri atti normativi regolamentari ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 e sm.i. contenente *"disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti"*. In particolare al principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che prevede l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. La Città metropolitana può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 12 - Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Città metropolitana

1. I regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
2. Abrogato
3. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
4. L'Ente relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi dell'Ente, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

ARTICOLO 13 - Informazione del/della debitore/debitrice

1. Per consentire ai cittadini e alle cittadine una agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate in materia tributaria dall'Ente, la Città metropolitana cura la redazione di testi coordinati posti a disposizione dei/delle debitori/debitrici, anche in forma digitale ed attua idonee iniziative di informazione.

ARTICOLO 14 - Conoscenze degli atti e semplificazione

1. La Città metropolitana assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti come da disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Ente assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità e comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
3. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il/la responsabile dell'entrata deve, prima di procedere alla iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il/la debitore/debitrice, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Nel caso di utilizzo del servizio postale, la Città metropolitana e/o il/la debitore/debitrice devono utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo elettronico (PEC) col quale è possibile desumere in modo certo la data di spedizione.

ARTICOLO 14 bis- Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, dati catastali, dati forniti da concessionari o da altre pubbliche amministrazioni, informazioni relative alla soggettività passiva o reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 “ Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 18 ter e 18 quater;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

ARTICOLO 15 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli atti di accertamento sono sottoscritti dal responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2. Oltre a quanto indicato al comma precedente gli atti in materia tributaria devono indicare:
 - a.) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il/la responsabile dell' entrata;
 - b.) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c.) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
 - d.) la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, la data di decorrenza e il tasso degli interessi applicato in relazione all'imposta dovuta

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 15 bis – Annullabilità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione

tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

ARTICOLO 15 ter – Nullità degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

ARTICOLO 16 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Le disposizioni tributarie emanate dalla Città metropolitana non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

3. La Città metropolitana è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi qualora sia stato definitivamente accertato che:
 - l'imposta non era dovuta;
 - l'imposta era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
4. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione di fondare pretese su tale documentazione.

ARTICOLO 17 - Sospensione o differimento dei termini

1. La Città metropolitana di Torino con decreto del Sindaco/della Sindaca può, in ottemperanza ai decreti del Ministro delle Finanze previsti dall'articolo 9 della legge 212/2000 e s.m.i.:
 - a) Sospendere o differire il termine *per l'adempimento degli obblighi tributari* a favore dei/delle debitori/debitrici interessati/e da eventi eccezionali ed imprevedibili. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione.
 - b) Rimettere in termini i/le debitori/debitrici interessati/e, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è *impedito da cause oggettive di forza maggiore*.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 precedente possono essere adottate anche per le entrate di natura patrimoniale e per le sanzioni amministrative nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in caso di eventi eccezionali e

imprevedibili ovvero di oggettiva causa di forza maggiore a sostegno dei/delle debitori/debitrici.

ARTICOLO 17 bis – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. La Città metropolitana si adegua al principio generale di cui all'art. 9-bis della legge 7 luglio 2000, n. 212. Resta salva la facoltà per l'Ente di trasmettere plurimi avvisi di accertamento relativi al medesimo periodo di imposta nei casi di violazioni accertate non omogenee in relazione al differente regime giuridico ad esse applicabile (a mero titolo esemplificativo, quando sono previsti diversi regimi di prescrizione, decadenza o sanzionatori).
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione, che devono essere specificatamente indicati nel nuovo atto di accertamento.

ARTICOLO 17 ter – Divieto divulgazione dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ARTICOLO 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora:

- egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Città metropolitana di Torino, ancorché successivamente modificate dall'ente medesimo;
- il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione.
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ARTICOLO 18 bis – Principio di proporzionalità nel processo tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse della Città metropolitana alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. L'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni

tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 18 ter – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. Il responsabile dell'entrata, ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- b) errore sull'individuazione del tributo;
- c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
- d) errore sul presupposto d'imposta;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole alla Città metropolitana, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal responsabile dell'entrata, ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela la responsabilità è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ARTICOLO 18 quater – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Il responsabile dell'entrata può, fuori dai casi di cui all'articolo 18 ter, procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. E' data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
2. Il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 18 ter.

ARTICOLO 18 quinquies – Documenti e prassi

1. La Città metropolitana fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione nell'applicazione delle disposizioni relative ai tributi di competenza mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica (art. 10 – octies della legge 27 luglio 2000. n. 212);
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

ARTICOLO 19 - Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione in sede di controllo.

In caso di istanza di interpello inoltrata dal contribuente, il responsabile dell'entrata risponde in maniera scritta e motivata entro novanta giorni dalla data di ricezione in attuazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

2. Abrogato

3. Abrogato

ARTICOLO 20 - Diritti e garanzie del/della debitore/debitrice sottoposto/a a verifiche fiscali

1. La Città metropolitana di Torino, per i propri tributi per i quali ha poteri di accertamento attribuiti dalla legge, attua i principi in materia di diritti e garanzie del/della debitore/debitrice sottoposto a verifiche fiscali dettati dall'articolo 12 della legge 212/2000, e s.m.i.
2. Il personale addetto alle verifiche tributarie deve osservare i principi del codice di comportamento emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 212/2000 e s.m.i..

SEZIONE II - Sanzioni Amministrative Per Violazione Di Norme Tributarie

ARTICOLO 21 Determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.

1. Per i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dalla Città metropolitana o da terzi a favore della Città metropolitana si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art.13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e s.m.i..

2. Per omessa, ritardata, o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie
3. Le sanzioni amministrative contestate per violazioni di norme tributarie:
 - si applicano secondo le norme dei D.Lgs. 18/12/97 n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - sono graduate dal/dalla responsabile dell'entrata tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per le singole entrate.
 - sono ridotte per ravvedimento del/della debitore/debitrice nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
4. Nel caso di definizione agevolata dalla controversia *sono ridotte ad un terzo dell'importo indicato* nell'atto di contestazione o irrogazione, nei modi e nei termini indicati dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. mediante il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
5. Non sono applicate quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i.. Più in particolare quando gli errori relativi ai presupposti di applicazioni e di un'entrata tributaria risultano commessi dal/dalla debitore/debitrice per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione, il funzionario/la funzionaria non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggiore tributo dovuto.

ARTICOLO 22 - Sanzioni tributarie -Riduzione

1. La Città metropolitana di Torino al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei/delle debitori/debitrici e potenziare l'attività di controllo sostanziale,

applica la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.

(articolo 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i.)

2. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3 comma 133 lettera l) della legge 23/12/96 n. 662 e s.m.i., in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 e s.m.i. per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti in modo da:
 - incentivare gli adempimenti tardivi;
 - escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni penali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente ovvero determinate da fatto doloso di terzi;
 - sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

3. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal/dalla responsabile dell'entrata (come definito dall'articolo 3 del presente regolamento) secondo i principi indicati al comma precedente e con le seguenti modalità:
 - secondo i criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i., se non si verificano le fattispecie previste dal citato art. 7, che consentono l'aumento della sanzione, la medesima si applica di norma nell'importo minimo previsto dalle leggi vigenti.
 - mediante atto di contestazione o di irrogazione, contenente tutti i requisiti e gli elementi indicati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i., dando applicazione in tale atto alla riduzione delle sanzioni per ravvedimento e per definizione agevolata della controversia, ai sensi degli art. 13 e 16 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i.

ARTICOLO 23 - Competenze in materia di atti di accertamento di tributi ed atti di contestazione e d'irrogazione di sanzioni

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di

cui al D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le entrate tributarie della Città metropolitana è competente alla emissione di atti di accertamento di violazioni di contestazione ed irrogazione di sanzioni, il/la Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente regolamento.

3. **Il/la Responsabile dell'entrata** come da comma precedente, ***notifica al/alla debitore/debitrice l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione*** con indicazione, a pena di nullità dei seguenti elementi:

- fatti attribuiti al trasgressore/ alla trasgreditrice;
- elementi probatori;
- norme applicate;
- criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione con indicazione che il pagamento entro tale termine costituisce definizione agevolata della controversia e comporta il pagamento di un terzo delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione ed impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie; nell'ipotesi di sanzioni relative agli omessi o ritardati versamenti non e' ammessa la definizione agevolata.
- ***l'invito a produrre nello stesso termine*** di sessanta giorni, se non si intende addivenire a definizione agevolata, ***le deduzioni difensive***;
- ***l'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.***
(art. 16, commi secondo e sesto, D.Lgs. 472/97 e s.m.i.).

SEZIONE III - Accertamento Con Adesione

ARTICOLO 24 - Accertamento con adesione

1. La Città metropolitana di Torino, in attuazione dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i., con il presente Regolamento disciplina l'accertamento con adesione del/della debitore/debitrice al fine di semplificare

e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei/delle debitori/debitrici e potenziare l'attività di controllo sostanziale.

1. bis. L'accertamento con adesione è consentito, su impulso dell'Ente o su richiesta del contribuente, fatta eccezione per gli atti di accertamento esclusi dal contraddittorio preventivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".
2. Il/La debitore/debitrice nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce la sospensione dei termini d'impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Le caratteristiche essenziali dell'accertamento con adesione sono:
 - Necessità di avere una esplicita e formale richiesta avanzata da una delle due parti;
 - Inesistenza di atti di accertamento ovvero la presenza di atti non definitivi.
 - Il contendere verta sulla sostenibilità della pretesa tributaria o sulla misurazione del presupposto impositivo.
5. L'istituto dell'accertamento con adesione del/della debitore/debitrice è disciplinato dalle norme di questa sezione emanate sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e s.m.i. per i tributi erariali in quanto compatibili.

ARTICOLO 25 - Istanza del/la debitore/debitrice

1. Il/La debitore/debitrice, nei cui confronti sia stato notificato atto di accertamento per mancato versamento di imposte o maggiori imposte, non

preceduto da invito a comparire, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza, a mezzo PEC o in carta libera, di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato/una sola obbligata, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati/per tutte le coobbligate, dei termini per l'impugnazione alla Corte di giustizia tributaria e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni in conformità a quanto disposto dagli art. 6 e 12 del D.Lgs. 218/97 e s.m.i.. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il/la responsabile dell'entrata, anche tramite fax o telematicamente, formula al/alla debitore/debitrice l'invito a comparire per definire l'accertamento con adesione nel quale è indicato il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, gli atti di accertamento di cui al comma primo perdono efficacia.
5. Qualora il/la responsabile dell'entrata notifichi al/alla debitore/debitrice invito a comparire per accertamento con adesione, in assenza di precedenti atti di accertamento e contestazione, nell'invito dovranno essere indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
6. Se il contribuente provvede al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, sulle sanzioni dovute, si producono gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (riduzione a un terzo delle sanzioni).

ARTICOLO 26 - Definizione degli accertamenti con adesione per le imposte ed i tributi della Città metropolitana

1. L'accertamento dell'importo delle imposte e dei tributi propri della Città metropolitana può essere definito con adesione del/della debitore/debitrice obbligato/obbligata, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per l'imposta o tributo dovuto dal/dalla debitore/debitrice, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola la Città metropolitana ad ogni ulteriore effetto limitatamente a tale imposta o tributo. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
3. L'accertamento definito con adesione non é soggetto ad impugnazione, non é integrabile o modificabile da parte della Città metropolitana.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti:
 - a. se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali é possibile accertare un maggior imponibile, superiore al cinquanta per cento dell'imponibile definito;
 - b. se la definizione riguarda accertamenti parziali;
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per l'imposta a tributo oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma terzo del D.Lgs. 218/97 e s.m.i.

ARTICOLO 27 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione é redatto con atto scritto, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'entrata e recepito con atto amministrativo. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle

maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

ARTICOLO 28 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione é eseguito, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, mediante il Tesoriere dell'Ente.
2. In relazione alle somme risultanti di cui al comma precedente il/la responsabile dell'entrata può concedere il versamento rateale delle somme secondo le modalità previste all'art. 9 del presente regolamento.
L'importo della prima rata é versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e, per il versamento di tali somme, il/la debitore/debitrice é tenuto a prestare garanzia con le modalità previste all'art. 9 del presente regolamento.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il/la debitore/debitrice fa pervenire al/alla responsabile dell'entrata la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Il/La responsabile rilascia al/alla debitore/debitrice copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento della somma dovuta ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

ARTICOLO 28. bis – Abrogato

SEZIONE IV - Autotutela

ARTICOLO 29 – Abrogato

ARTICOLO 30 – Abrogato

ARTICOLO 31 – Abrogato

ARTICOLO 32 – Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.

1. Il/la responsabile dell'entrata, acquisito il parere del funzionario incaricato della difesa o del legale, interno o esterno, incaricato del patrocinio, valuta la definizione in via transattiva delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità di soccombenza e della conseguente condanna della Città metropolitana al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.
2. Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

CAPO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE I - Attività Contenziosa

ARTICOLO 33 - Tutela giudiziaria

1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Città metropolitana per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura.
2. Nei procedimenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria nei quali la Città metropolitana di Torino è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, può stare in giudizio, ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 31/12/92 n. 546 e s.m.i. mediante il Dirigente o funzionario delegato dell'ufficio tributi che si avvale in questo caso del

supporto giuridico del Servizio Avvocatura dell'Ente.

ARTICOLO 34 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario

1. La conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Il/la Responsabile dell'entrata, come definito dall'art. 3 del presente regolamento, con il supporto del legale interno o esterno che assiste la Città metropolitana di Torino nell'ambito del giudizio tributario, stabilisce le condizioni per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui agli artt. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. e provvede alla relativa sottoscrizione previa approvazione da parte del/della Sindaco/a o Consigliere/a delegato/a per materia.

SEZIONE II - Disposizioni Transitorie

ARTICOLO 35 - Abrogato